

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Novembre 2019



Per non dimenticare...

NOTIZIE FLASH



DECRETO FISCALE 124/2019

Con la pubblicazione in GU (n.252 del 26-10-2019), è **entrato in vigore il Decreto fiscale n. 124/2019**, collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Il Decreto è articolato in misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, disposizioni sui giochi e lotterie, fiscali ed ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili.

Le norme previste nel decreto sono **entrate in vigore il 27 ottobre 2019** (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU).

Di seguito una panoramica delle misure più rilevanti contenute in esso.

Rottamazione ter: riapertura termini. Nuova opportunità per rottamare le cartelle, la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dalla norma in materia di **rottamazione-ter, viene fissata al 30 novembre 2019** (la data prevista, cadendo di sabato, è destinata automaticamente a slittare a lunedì **2 dicembre 2019**).

L'art. 37 del D.L. 124/2019, prevede quindi la riapertura del termine, scaduto il 31/07/2019, per il pagamento dell'unica o prima rata relativa alla rottamazione-ter ex art. 3, D.L. 119/2018.

La norma mira ad **evitare disparità** di trattamento tra: (segue a pag.2)

Sommario:

-Acconti di novembre per contribuenti ISA

pag. 6

-Acconti di novembre

pag. 7

-Adesione alla Consultazione fatture elettroniche

pag. 10

-Compliance

Comunicazioni LIPE

pag. 11

-Corrispettivi telematici: casi d'emergenza

pag. 12

-Fatture elettroniche scartate

-Dichiarazione di successione e domanda di voltura

pag. 13

-Tributi ipotecari solo con F24 Elide

-ISEE: novità

pag. 14

Scadenze di novembre

pag.16

(segue da pag.1)

- i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “**rottamazione-ter**” **entro il 30 aprile 2019** - ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale;
- i debitori che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al **31 luglio 2019**.

Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.

Abbassamento soglia del contante. Il decreto mira a un **abbassamento graduale della soglia di utilizzo del contante**, per implementare la tracciabilità dei pagamenti.

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di utilizzo del contante passa dagli attuali 3.000 euro a quella di 2.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia scenderà ulteriormente e sarà fissata a 1000 euro.

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo:

- per le violazioni commesse dall’1/7/2020 fino al 31/12/2021 il minimo è pari a euro 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall’1/1/2022 è pari a euro 1.000.

Pagamenti con POS. Per incentivare gli esercenti attività di impresa, arte o professioni all'accettazione di pagamenti con mezzi diversi dal contante, sono previste sia sanzioni che incentivi che partiranno dal 1° luglio 2020.

Il decreto riconosce un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “*aiuti de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento **devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate** le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

A partire del 1° luglio 2020, invece, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, scatterà nei confronti di questi, una **sanzione amministrativa pecuniaria** di importo **pari a 30 euro**, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Lotteria scontrini. Per incentivare la richiesta di rilascio dello scontrino o di documenti di certificazione fiscale, a decorrere **dal 1° gennaio 2020 i contribuenti**, (segue a pag.3)

(segue da pag.2) persone fisiche maggiorenti e residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono **partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, **comunicano il proprio codice fiscale all'esercente** e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il decreto fiscale chiarisce che:

- i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Questa modifica assicura al vincitore di percepire l'intero importo stabilito per ciascun premio in palio;
- per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico;
- sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla cd. Lotteria degli scontrini, è **punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.** Viene però previsto un **regime transitorio per il 1° semestre**, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi:

- mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,
- emettendo scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice fiscale dell'acquirente in ragione dello strumento con cui sono emessi,
- emettendo ricevute fiscali.

Giochi con prelievo maggiorato. A decorrere dal **10 febbraio 2020**, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento passa al 23% per le slot machines e al 9% per le videolotteries. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicheranno fino al 9 febbraio 2020.

Contrasto alla criminalità. Per **contrastare le infiltrazioni** della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico.** Infine, per impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un **fondo destinato alle operazioni di gioco** a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui.

Inoltre, per acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, il personale dell'Agenzia delle dogane potrà effettuare **operazioni sotto copertura.**

Fatturazione elettronica. I dati delle fatture elettroniche saranno **conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. I dati potranno essere utilizzati non solo per i controlli fiscali, ma anche dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, nonché dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Prorogato per il 2020 anche **l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica** per gli operatori sanitari tramite il Sistema di Interscambio. (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta (ridotta a un terzo), nonché degli interessi dovuti. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Documentazione IVA. Nel decreto, è stato previsto che a **partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2020**, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

-**registri IVA** (art. 23 e 25 del DPR 633/72);

-comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della **dichiarazione annuale dell'IVA**.

Compensazione crediti. Come avviene già per l'IVA, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi all'IRPEF/IRES e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, non sarà più automatica. Potrà essere effettuata:

- a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
- con presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1/1/2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**.

Se a seguito di attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell'art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a **1.000 euro per ciascun mod. F24** non eseguito.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati o valutati erroneamente dalla stessa. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**. L'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24**.

Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**.

Indebite compensazioni Il decreto ha inserito tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) all'art.17 del D.lgs n.241/1997, in materia di **compensazione dei crediti**, prevedendo:

- per i **contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA**, è **esclusa** la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della **compensazione dei crediti**, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata; *(segue a pag.5)*

(segue da pag.4)

- per i contribuenti a cui sia stato notificato il **provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati** dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (**banca dati VIES**) è **esclusa** la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della **compensazione dei crediti IVA**, detta esclusione **rimane in vigore fino a quando non siano rimosse** le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di queste restrizioni, **il modello F24 è scartato**. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.

I predetti crediti possono pertanto essere **esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso** da parte del contribuente o riportati nella dichiarazione successiva.

Acquisto veicoli comunitari usati. E' disposto l'**obbligo di preventiva verifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA** tramite il mod. F24 ELIDE. In particolare, ora la **verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati** che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c), Decreto 26.3.2018.

DAS telematico. L'art. 1, comma 1, lett. b), DL n. 262/2006, dispone la presentazione esclusivamente in forma telematica del **documento di accompagnamento** previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa. E' fissata al **30/6/2020** la data **entro la quale** trova applicazione tale obbligo, limitandone, in fase di prima attuazione, l'applicazione **ai trasferimenti di benzina e gasolio**, usato come carburante assoggettati ad accisa. Le modalità attuative sono demandate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Reati tributari. Il provvedimento prevede un inasprimento delle pene principali dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, nei confronti dei grandi evasori (soglie oltre i 100.000 euro) e al tempo stesso un abbassamento delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali.

Il testo, inoltre, incide sull'ambito di applicazione del sistema della responsabilità degli enti, aggiungendo al D.lgs. n.231/2001 un nuovo art. 25-quinquiesdecies in materia di "*Reati tributari*": la norma prevede l'inasprimento delle pene per il reato di "*dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*".

Infatti, è stabilito un aumento del limite massimo della pena comminata per il reato in parola che passerà dai 6, attualmente previsti, a ben 8 anni di reclusione.

Anche la pena minima prevista è destinata ad essere inasprita in quanto, in base alla formulazione attuale del Decreto, passerà da 1 anno e sei mesi a 4 anni di reclusione.

Non sono previste delle soglie minime di evasione per l'applicazione delle pene testé citate per cui, indipendentemente dall'importo evaso, qualora in dichiarazione il contribuente si avvalga anche solo di una fattura falsa (e di importo limitato) verrà applicata la pena della reclusione. Invece, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ai 100 mila euro la pena applicabile sarà quella minima attualmente prevista, pari ad un anno e sei mesi.

Contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. Il Decreto introduce misure per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie. Le misure si sono rese necessarie al fine di contrastare il risparmio fiscale indebito costituito dall'abbattimento del debito IVA da parte dell'appaltatore a fronte della detrazione IVA da parte del committente e/o società consortile.

L'appaltatore omette sistematicamente i versamenti IVA (o determina l'azzeramento del debito IVA a seguito di utilizzo di fatture false), a fronte della detrazione dell'imposta da parte del committente e/o della società consortile, concretizzando il c.d. *salto d'imposta*. Il più delle volte, tali condotte si accompagnano a violazioni di natura giuslavoristica quali appalti illeciti derivanti da mera somministrazione di manodopera. (segue a pag.6)

(segue da pag.5) Attraverso le succitate forme di evasione, gli appaltatori ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a offrire i propri servizi a prezzi competitivi, violando la libera concorrenza. Il committente ottiene, pertanto, come ulteriore vantaggio, flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e minore costo del lavoro sostenuto. L'introduzione del meccanismo del *reverse charge* (pagamento dell'IVA direttamente da parte del committente) ad appalti e subappalti che prevedono l'utilizzo di manodopera garantirà, pertanto, il corretto adempimento dell'IVA, bloccando il mancato introito per l'Erario. L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per incentivare **l'acquisto dei dispositivi antiabbandono** nel quale confluiranno 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui alla L. n. 117/2018, consisteranno per l'anno 2019 e 2020 nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse, della **somma di euro 30** per ciascun dispositivo di allarme acquistato.



ACCONTI DI NOVEMBRE PER CONTRIBUENTI ISA

L'art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), **modifica a regime** la misura dei **versamenti della prima e seconda rata dell'acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, **dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.

La norma **modifica la misura dei versamenti**, rimodulandola in **due rate di pari importo** (50% ciascuna), **ma non i termini di versamento che rimangono quelli ordinari** previsti dell'art. 17 del DPR n. 435/2001.

Poiché **la misura entra immediatamente in vigore**, la rata di novembre sarà inferiore a quella altrimenti dovuta a fronte del pagamento del 40% effettuato a giugno, quindi subirà una riduzione del 10%.

Viene fatto salvo **quanto eventualmente già versato** per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto **in caso di versamento unico**.

Pertanto **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della prima rata di acconto** ed è dovuta, quindi, **la seconda rata**, comunque, **nella misura del 50%**, ovvero **l'unica rata nella misura del 90%**.

In questo modo il governo si assicura un versamento aggiuntivo per il prossimo anno, dal momento che l'importo dell'acconto da versare quest'anno risulta complessivamente del 90%, e quindi il saldo di giugno sarà più pesante.

Al momento del versamento dell'acconto di novembre 2019, i contribuenti si potranno trovare in queste situazioni:

- coloro che hanno già effettuato il versamento della **prima rata**, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato), **la seconda rata** pari al 50%, per cui verserà di fatto in tutto il 90%;
- coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).

Resta un dubbio sull'applicabilità di tale disposizione ai soggetti forfettari. In linea teorica sì, essendo questi soggetti interessati dalla proroga prevista per i contribuenti ISA, ma sarebbe opportuno un chiarimento in proposito e, quanto meno, che ciò venga esplicitato.



ACCONTI DI NOVEMBRE "ORDINARI"

Lunedì 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) **scade** la 2° o unica rata degli acconti 2019 relativi:

- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'imposta sostitutiva per i "minimi" e "forfettari".

Tale termine vale anche per la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti da artigiani e commercianti.

Soggetti Irpef

Sono obbligati al versamento dell'acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato o avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d'imposta precedente e che nel rigo di riferimento hanno indicato un debito d'imposta superiore a euro 51,65 (arrotondato a 52 euro); non sono tenuti a versare l'acconto gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2019 e il 2 dicembre 2019 per i redditi del de cuius.

Per l'anno 2019 l'acconto IRPEF, è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per determinare l'acconto dovuto è possibile utilizzare il metodo storico nel quale si utilizza come base di riferimento: il rigo RN34 "*Differenza*" del quadro RN (tranne nei casi in cui sia stato effettuato il ricalcolo degli acconti).

In base all'importo del rigo RN34 del mod. REDDITI 2019 PF, il versamento:

-non andava fatto se d'importo non era superiore a euro 52;

-se superiore a euro 52 ma non supera euro 257,52 va fatto entro il 2 dicembre in un'unica soluzione (100% di rigo RN34);

-se superiore a euro 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:

- 40% di rigo RN34 entro l'**1/7/2019 o 31/7/2019** con la maggiorazione dello 0,40% (**30/9 o 31/10 per i soggetti ISA**);
- 60% di rigo RN34 (100% - 1° rata), entro il 2/12/2019 (vedi quanto previsto per i soggetti ISA).

Mentre il 1° acconto poteva essere rateizzato, l'acconto di novembre va versato in unica soluzione. Per determinare l'acconto dovuto, è anche possibile utilizzare il metodo previsionale, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, e può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta. In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi. L'importo da versare potrà essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l'anno in corso.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF).

Ricalcolo acconto. Nel calcolo occorre tener conto che al ricorrere di particolari fattispecie, è prevista espressamente la necessità di procedere al "ricalcolo dell'acconto", evidenziata anche nelle istruzioni del mod. REDDITI 2019 in cui è presente l'apposito rigo RN62 nel quale riportare i dati relativi al ricalcolo dell'acconto IRPEF 2019 (reddito, imposta e differenza rideterminati). In particolare il ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2019 è necessario:

-in presenza della **deduzione forfetaria distributori carburanti**, l'acconto va rideterminato senza tener conto di tale deduzione individuata in base al volume d'affari conseguito;

-in presenza di redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto (*segue a pag.8*)

(segue da pag.7) anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012).

Soggetti IRES

I soggetti Ires devono effettuare l'acconto entro il 2 dicembre, o più in generale entro l'undicesimo mese dell'esercizio. L'ammontare dell'acconto deve essere determinato con arrotondamento degli importi al centesimo di euro.

Acconto IRES

In sede di versamento della 2° o unica rata, **l'acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali** è pari al **100%** dell'“*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*” esposta nei seguenti righe:

- rigo RN17 del modello REDDITI SC 2019;
- rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2019.

Pertanto, se l'importo indicato nei predetti righe è pari o inferiore a 20,66 euro l'acconto non è dovuto, in caso contrario:

- se superiore ad **20,66 euro**, ma pari o inferiore ad **257,52 euro**, il versamento è dovuto **in unica soluzione**;
- se superiore ad **257,52 euro** il versamento è da effettuarsi **in due rate**. In quest'ultimo caso:
 - la **prima rata**, pari al **40% di rigo RN17/28** doveva essere versata entro l'**1/7/2019 o 31/7/2019** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (**30/9 o 31/10 per i soggetti ISA**);
 - la seconda rata, pari al restante **60% di rigo RN17/28 (100% - la 1° rata versata)**, va versata entro il **2 dicembre** (o **11° mese** dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) (vedi quanto previsto per i soggetti ISA).

Il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “**2002**” e indicando come periodo di riferimento “2019”. Le società **di comodo** tenute dal 2018 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì **l'acconto 2019** di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici.

Acconto in presenza di maxi/iper ammortamento di beni strumentali nuovi.

Nell'ambito della proroga dei **maxi-ammortamenti al 2018** disposta dall'art. 1 comma 29 della L. 205/2017 non sono state previste specifiche disposizioni relative alla determinazione degli acconti IRPEF e IRES. Occorre quindi seguire le regole ordinarie, a prescindere dal metodo adottato per il calcolo degli acconti (storico o previsionale). In altre parole, **con riferimento all'acconto 2019 non bisogna rideterminare l'IRES/IRPEF relativa al 2018**, base di computo dell'acconto, come se non si fosse fruito dell'incentivo.

Riguardo **gli iper-ammortamenti**, prorogati non solo al 2018 ma anche al 2019, la L. 205/2017 non prevede disposizioni specifiche in merito alla determinazione degli acconti con riferimento agli iper-ammortamenti 2018 (l'art. 1 comma 65 della L. 145/2018 stabilisce che la determinazione degli acconti con metodo storico dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo (quindi, per gli anni 2019 e 2020, per i soggetti “solari”) è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 60 e 62, cioè della proroga al 2019 degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali). Quindi, ai fini del calcolo degli acconti IRPEF/IRES 2019 con il metodo storico, **non occorre rideterminare l'imposta storica afferente al 2018**, qualora in tale periodo d'imposta si sia fruito degli iper-ammortamenti con riferimento a beni acquistati nel medesimo 2018.

L'assenza dell'obbligo di ricalcolo è confermata altresì dalle istruzioni al modello REDDITI 2019 PF, che non citano l'art. 1 comma 65 della L. 145/2018 tra le norme che impongono:

- la rideterminazione dell'IRPEF relativa al 2018, base di computo dell'acconto IRPEF 2019; (segue a pag.9)

(segue da pag.6)

- la conseguente compilazione del rigo RN61 del modello REDDITI 2019 PF.

Acconto IRAP

Il modello IRAP 2019 è unico per tutte le tipologie di contribuenti differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; mentre è unico il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e ai dati concernenti il versamento (quadro IR). Pertanto, l'**acconto IRAP 2019** va determinato con le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento, e pertanto applicando all'importo evidenziato a **rigo IR21 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2019 le seguenti misure:

- **100%** per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
- **100%** per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;

fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo non è superiore a euro 51,65 per le persone fisiche ovvero a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Per le società di capitali ed enti equiparati, l'acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l'IRES.

Il codice tributo da indicare nel modello F24, è "**3813**". L'acconto Irap: è **dovuto** "... per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del TUIR" come chiarito dalla Circolare n. 20/E/2016. **Per gli esercenti tali attività, quindi, l'acconto IRAP 2019 va ordinariamente determinato.**

Cedolare secca

L'**acconto 2019** è pari all'**95%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Nel mod. REDDITI 2018 PF è presente il **quadro LC** riservato alla "*Determinazione della cedolare secca*", nel quale:

- per determinare se l'**acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, colonna 5 "Differenza"**;
- l'ammontare dell'acconto 2018 da versare è esposto a **rigo LC2**.

Il versamento:

-se d'importo non era superiore a euro 51,65 non andava effettuato;

-se è superiore a euro 51,65 ma **non supera € 271,07**, va effettuato entro il **2 dicembre** in un'unica soluzione;

-se superiore a euro **271,07**, va effettuato in **2 rate pari al:**

- **38%** (40% del 95%) di **rigo LC1, campo 5** entro l'**1/7/2019 o 31/7/2019** con la maggiorazione dello 0,40%;
- **57% di rigo LC1, campo 5** (ossia 95% – 1° rata), entro il **2/12/2019**.

I codici tributo da utilizzare sono:

- **1840** per la prima rata dell'acconto;
- **1841** per la seconda rata dell'acconto o per l'acconto in un'unica soluzione;

In caso di:

- applicazione della cedolare secca dal 2019, non è dovuto l'acconto 2019 per la cedolare secca ed è possibile "ridurre" l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF;
- fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2019, non è dovuto l'acconto IRPEF 2019 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2019 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale (non versare nulla ovvero versare meno di quanto risultante con il metodo storico).

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l'acconto 2019 della cedolare secca va indicato nel mod. REDDITI 2019 PF e, in particolare, a **rigo LC2**.

Imposta sulle attività estere (segue a pag.10)

(segue da pag.9) L'imposta dovuta dalle **persone fisiche residenti**, sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) va effettuato seguendo le stesse regole IRPEF, quindi l'**acconto 2019 è dovuto** se l'importo di **rigo RW6, campo 1** (IVAFE) ovvero **RW7, campo 1** (IVIE) del mod. REDDITI 2018:

-se superiore a euro 52 ma **non supera** euro **257,52** va fatto entro il **2 dicembre** in un'unica soluzione (100% di rigo RW6 o RW7);

-se superiore a € **257,52, andava/va fatto in due rate pari al:**

- **40%** entro l'**1/7/2019 o 31/7/2019** con la maggiorazione dello 0,40% (**30/9 o 31/10 per i soggetti ISA**),
- **60%** entro il **2/12/2019**.

Gli acconti da versare con modello F24 codice tributo rispettivamente 4045 (IVIE) o 4048 (IVAFE).

Acconto contributi IVS

Sono tenuti al versamento dei contributi IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti, i soci di società di persone e di srl, anche trasparenti, che svolgono attività artigiane e commerciali. **L'acconto contributivo dovuto per il 2019** (può essere determinato anche con il metodo previsionale), va determinato considerando, la **totalità dei redditi d'impresa** 2018 risultanti dal mod. REDDITI 2019 PF ai seguenti righi:

-per il titolare, ai righi **RF101 o RG36**;

-per il socio società di persone, socio srl trasparente, collaboratore impresa familiare, titolare impresa familiare, al rigo **RH14**.

Per i contribuenti che nel 2018 hanno applicato il regime "forfetario" o dei "minimi", i righi del mod. REDDITI 2019 PF di riferimento sono:

-Forfetario, il rigo **LM34** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM37;

-Minimi, il rigo **LM6** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM9.



ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **del 30 ottobre**, **gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali** potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al **20 dicembre 2019** anziché entro il 31 ottobre come precedentemente previsto. Lo slittamento si è reso necessario per due motivi:

- **recepire le modifiche introdotte dal collegato fiscale** (Dl n. 124/2019), infatti l'articolo 14 prevede che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, e dispone un ampliamento dell'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate, con la necessità di definire con il Garante la protezione dei dati personali;
- **consentire ai contribuenti di avere più tempo per l'adesione.**

Per aderire al servizio di **consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:**

- **gli operatori Iva**, devono effettuare l'adesione dal portale Fatture e corrispettivi, e dal giorno successivo potranno consultare tutte le **e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019**.
- **i consumatori finali persone fisiche**, possono sottoscrivere l'adesione nell'area riservata di Fisconline.



COMPLIANCE PER LE COMUNICAZIONI LIPE

Con il Provvedimento del 29 ottobre 2019 n. 736758 l'Agenzia delle entrate ha disposto l'invio delle **lettere di compliance** ai contribuenti titolari di partita Iva per i quali sono emerse **anomalie** derivanti dal **confronto** tra:

- le fatture elettroniche emesse,
- le operazioni transfrontaliere comunicate,
- e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, sono messe a disposizione del contribuente le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al **1° o 2° trimestre del 2019**, risultano **emesse fatture elettroniche o operazioni transfrontaliere comunicate** tramite c.d. “*esterometro*”, mentre **non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (Lipe)**.

Le informazioni trasmesse ai contribuenti in questione sono:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
3. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
4. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”;
5. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Tutte le informazioni saranno veicolate dall'Agenzia delle Entrate, **agli indirizzi di PEC dei contribuenti**, la stessa comunicazione e le informazioni di dettaglio sono in ogni caso consultabili da parte del contribuente all'interno del **portale “Fatture e Corrispettivi”**, nella sezione “*Consultazione*”, area “*Fatture elettroniche e altri dati IVA*” dove saranno resi disponibili i seguenti dati:

1. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
2. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 - tipo fattura,
 - tipo documento,
 - numero fattura/documento,
 - data di emissione,
 - identificativo cliente/fornitore,
 - imponibile/importo,
 - aliquota IVA e imposta,
 - natura operazione,
 - esigibilità IVA,
3. dati relativi al flusso di trasmissione:
 - identificativo SdI/file,
 - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file,
 - data di consegna della fattura.

Regolarizzazione. E' possibile regolarizzare e correggere gli eventuali errori od omissioni segnalati attraverso l'istituto **del ravvedimento operoso**, usufruendo così delle sanzioni ridotte previste. (segue a pag.12)

(segue da pag.11) Il ravvedimento è possibile anche se la violazione è stata già contestata o nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Nessun ravvedimento, invece, in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento o comunicazioni di irregolarità conseguenti ai controlli effettuati in base agli artt. 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e 54-*bis* del DPR n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale articolo 36-*ter* del DPR n. 600/1973.



CORRISPETTIVI TELEMATICI: CASI D'EMERGENZA

Ricordiamo che **dal 1° gennaio 2020**, tutti gli operatori economici obbligati all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale dovranno trasmettere, quotidianamente, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli incassi giornalieri rilevati nei propri misuratori fiscali c.d. "scontrino elettronico" (obbligatorio già dal 1° luglio 2019, solo per i soggetti che hanno realizzato nell'anno d'imposta 2018 un volume d'affari pari o superiore a 400.000 euro).

Con l'avvicinarsi dell'obbligo di trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione delle funzionalità da utilizzare **in situazioni che impediscono la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**. Le **situazioni di emergenza** che si possono presentare sono:

- **assenza di connessione alla rete Internet,**
- **dispositivo fuori servizio,**
- **trasmissione scartata.**

Nell'area "*Fatture e Corrispettivi*" del portale web dell'Agenzia delle Entrate, sono presenti le funzionalità **di emergenza** nell'utilizzo dei **Registratori Telematici** per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Le nuove funzionalità sono utilizzabili, sia dai singoli operatori che dai loro intermediari appositamente delegati e riguardano:

1. **assenza di rete internet** e/o problemi di connettività del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;
2. **dispositivo fuori servizio**, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell'RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di "fuori servizio";
3. recupero di alcune situazioni di **scarto della trasmissione** dei corrispettivi giornalieri.

Per l'accesso alle funzionalità di emergenza: nel portale "*Fatture e Corrispettivi*"- "*Corrispettivi*", sezione "*Servizi per Gestore ed Esercente*" > "*Procedure di emergenza*" > "*Assenza di rete*" o "*Dispositivo fuori servizio*" o "*Trasmissione scartata*".

Ricordiamo che se al momento della chiusura di cassa giornaliera si dovessero avere **problemi di connettività a internet**, l'esercente ha a disposizione **12 giorni** di tempo (termine previsto dal Decreto Crescita) per trasmettere i corrispettivi giornalieri.

Per fare un esempio a titolo esemplificativo, al momento della chiusura di cassa giornaliera si dovessero avere **problemi di connettività a internet**, si potrà agire:

- **riconnettendo** (se possibile) l'RT (registratore telematico) alla rete internet, o
- entrare nel portale "*Fatture e Corrispettivi*"- "*Corrispettivi*", sezione "*Servizi per Gestore ed Esercente*" > "*Procedure di emergenza*" > "*Assenza di rete*", ed effettuare l'upload del file XML dei corrispettivi (sigillato dall'RT) precedentemente copiato su una **memoria esterna** (es. chiavetta USB).



FATTURE ELETTRONICHE “SCARTATE”

Con la risposta **all'interpello n.395 del 7 ottobre 2019**, l'Agenzia delle entrate ha risposto alla domanda su cosa fare dopo lo scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio (la risposta a questa domanda era già stata fornita in precedenza con la circolare n.13/e/2018).

In generale, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Sistema di Interscambio (SDI) **per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua controlli del file stesso.**

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una “**ricevuta di scarto**” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica **si considera non emessa.**

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa. Si ritiene, dunque che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdI **entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.**

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati:

- identificativo cedente/prestatore,
- anno della data fattura,
- numero fattura

coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data **non sia possibile**, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, è prevista alternativamente:

- **l'emissione di una fattura con nuovo numero e data** (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- **l'emissione di una fattura** come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.



DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE

Con il **Provvedimento n. 728796 dell'Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2019** sono stati aggiornati il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le modifiche si sono rese necessarie per tenere conto delle **disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili** a causa di eventi calamitosi (contenute nel DL 109/2018) nonché quelle previste dall'art. 82 del D.Lgs n.117/2017 in materia di Terzo settore. Vengono, inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla **fattispecie agevolativa prevista per i terreni agricoli e montani.** (segue a pag14)

(segue da pag13) Come sempre, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, **l'utilizzo del modello non aggiornato è consentito per un periodo di 60 giorni** a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, **cioè il 21 ottobre 2019.**

In particolare, l'elenco delle **modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali** sono le seguenti:

- aggiornamento dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- nella sezione "Casi particolari" del frontespizio è stata inserita la casella "Codice situazioni particolari";
- nella sezione I "Imposta ipotecaria" e II "Imposta catastale" del quadro EF sono stati eliminati alcuni righi;
- nel quadro EH "dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni":
 - è stato eliminato il rigo EH6 dedicato alla dichiarazione che costituisce un'unione civile;
 - dopo il rigo EH13, l'informativa presente nella sezione dedicata alla firma è stata sostituita dal seguente testo: "Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente modello di dichiarazione";
 - nel rigo EH15, la dicitura relativa all'immobile contiguo è stata sostituita dal seguente testo: "e per l'immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente (ovvero a quello già acquisito fruendo dei benefici "prima casa", non ricadente nella successione)".

Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.



TRIBUTI IPOTECARI SOLO CON F24 ELIDE

A decorrere dal **1° gennaio 2020** il **pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni**, in relazione ai servizi di aggiornamento dei **registri immobiliari** e al rilascio di **certificati e copie** dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello "*F24 versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), ovvero con le altre modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno 2017.

Fino al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato il modello "F23", secondo le attuali modalità.

Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28/10/2019 n. 734564, considerato che la **progressiva dismissione del modello F23 e la contestuale estensione del modello F24**, prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, in un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, **garantiscono una maggiore efficienza nella gestione dei tributi** e rappresentano un ulteriore passo verso la semplificazione degli adempimenti.



NOVITA' ISEE

Nel **Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019** l'Inps riepiloga le novità in tema di ISEE introdotte dal DL 34 2019 (Decreto Crescita), che riguardano in particolare:

- il periodo di validità dell'**ISEE corrente** e (segue a pag.15)

(segue da pag.14)

- l'ampliamento dei casi in cui può essere richiesto.

Le nuove disposizioni sono entrate **in vigore il 23 ottobre 2019**.

E' stato inoltre predisposto il **nuovo modello ISEE** da utilizzare a seguito delle modifiche normative.

1 - Modifica del periodo di validità dell'ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie: **l'ISEE corrente può essere richiesto** quando si verifica **una delle condizioni** di seguito riportate:

- una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell'articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
- nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Nell'ultimo caso l'ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) come succede per la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Tali **variazioni devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento** del reddito (secondo anno precedente) considerato nell'ISEE ordinario. Quindi, **ad esempio**, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.

Inoltre, il periodo di validità dell'ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, viene **esteso da 2 a 6 mesi**, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. L'istituto ricorda però che l'aggiornamento dell'ISEE corrente deve avvenire prima della scadenza quando intervengano variazioni della situazione occupazionale (un nuovo lavoro o un nuovo trattamento assistenziale per uno dei componenti della famiglia. In tal caso l'aggiornamento dell'ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

2 - Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione: con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro pubblicato in data 7 ottobre 2019 sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce i precedenti.

Di seguito le principali modifiche:

- è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A "nucleo familiare ristretto", per adeguarla al nuovo requisito dell'età (età inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi;
- è stata aggiornata nei modelli ISEE l'informativa sul trattamento dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato inserito il nuovo periodo di validità della DSU (dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo) nella ricevuta di presentazione;
- è stato modificato il modello sostitutivo e la parte 5 delle istruzioni per recepire l'estensione del periodo di validità dell'ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è possibile richiedere l'ISEE corrente;
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righe, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2017;
- è stata inserita nelle istruzioni la nuova norma che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni;

(segue a pag.16)

(segue a pag.15)

- sono stati inseriti, all'interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai “Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.4), ai “Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a risiedere nella medesima abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.8) e ai “Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo”;
- sono state integrate le istruzioni per tenere conto della norma che ha stabilito che per l'anno 2019 non rilevano nel calcolo dell'ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (art. 1, comma 986 della legge n. 145 del 2018);
- è stata inserita all'interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni la possibilità di contrassegnare, all'interno del quadro FC3, un immobile come “casa di abitazione”, anche qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell'acquisto di un nuovo immobile (indicato nel Quadro B);
- è stato corretto nelle istruzioni il punto della CU in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione **sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.**

Si rammenta che in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre scorso era stato pubblicato anche il decreto ministeriale del 9 agosto con **le nuove modalità per accedere all'ISEE telematico precompilato** che sarà messo a disposizione dell'INPS a partire dal 2020.

In tema di DSU precompilata per l'ISEE ordinario il decreto precisa che nella prima fase molte informazioni **potranno essere autodichiarate** dall'interessato.



Scadenziario di NOVEMBRE

11 novembre (il 10 cade di domenica)

730 Integrativo: termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2019 e i relativi modelli 730-4 integrativi e di consegna da parte del CAF al contribuente del modello 730 Integrativo e il prospetto di liquidazione (730/3).

15 novembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

18 novembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Iva liquidazione Trimestrale: scade oggi il versamento Iva relativo al 3° trimestre 2019 maggiorata dell'1%, per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di ottobre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Versamenti IVA: versamento 6° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%.

Contributi INPS agricoli: versamento della 3° rata relativa al 2019 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari.

Contributi Inps artigiani e commercianti: versamento della 3° rata trimestrale relativa al 2019 dovuti sul minimale.

Contributi INAIL: versamento della 4° rata del premio INAIL relativo al saldo 2018 ed acconto 2019, risultante dall'autoliquidazione per i datori di lavoro con dipendenti.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,49%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,49%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

25 novembre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

2 dicembre (30 novembre cade di sabato)

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili) o relative al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello.

Contribuenti titolari di partita IVA soggetti ad ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che scelgono di versare le imposte in un'unica soluzione o in rate mensili entro il 30 settembre: l'art. 12-quinquies del Decreto Crescita (34/2019) ha prorogato al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i **soggetti** nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito è possibile effettuare **il pagamento entro oggi con la maggiorazione del 0,40%**.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Corrispettivi Soggetti senza Registratori telematici (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di ottobre, da parte dei soggetti obbligati dall'1 luglio 2019 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Esterometro ottobre 2019 (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere): Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al mese di ottobre. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale.

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2019 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.

Professionisti acconto Inps: scade oggi il versamento del 2° acconto 2019 del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata (20%-27,72%) lavoratori autonomi.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori.

Versamento acconti: scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2019, dovuto da persone fisiche e società di persone, nonché da soggetti Ires e assimilati con esercizio coincidente con l'anno solare.

Modello REDDITI: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2019, relativo al 2018, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Modello IRAP: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2019, relativo al 2018, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.